



CORSO DI DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

a.a. 2006-2007

Lezione 9

La protezione delle informazioni personali:
Diritti tutelati, ruoli, adempimenti. La tutela.

Rosario Imperiali

Sommario

Lezione 9 – Protezione dei dati personali

- **Concetti generali**
- **Evoluzione delle regole**
 - Contesto socio-economico
 - Esigenza di una corretta gestione delle informazioni
- **4 pilastri data protection**
 - Trasparenza, controllo, ruoli e sicurezza



La protezione delle informazioni personali: Diritti tutelati, ruoli, adempimenti. La tutela.

Concetti Generali

Il punto di partenza



Fino a ieri si poteva raccogliere dati su chiunque, senza doverne rendere conto agli interessati.



Oggi, in relazione ai propri dati personali, chiunque ha:

- diritto alla protezione e
- potere di controllo.

Concetti Fondamentali




IMPERIALI 2007

Il corretto approccio alla normativa in materia di protezione dei dati personali richiede necessariamente un primo approfondimento dei concetti fondamentali:

- Titolare
- Trattamento
- Dato personale

Il concetto base della legge è fornito dall'espressione "**titolare del trattamento di dati personali**". Vale a dire l'attività di un soggetto che effettua operazioni sui dati personali che utilizza normalmente.

1. Chi e' il Titolare



IMPERIALI 2007


Un professionista che opera in proprio è certamente il titolare dei dati personali che utilizza.

Invece, se si considera un'organizzazione o un'azienda, sarà titolare l'azienda nel suo complesso (ad esempio Fiat SpA, Coca Cola SpA ecc.) e non, invece, il rispettivo Direttore del personale o capo dei Sistemi informativi, oppure il Direttore Generale o l'Amministratore delegato.

Titolari ed Outsourcing

TRATTAMENTO DEL TITOLARE

ATTIVITA' DELL'OUTSOURCER



IMPERIALI 2007

Nel caso in cui il titolare affidi all'esterno la realizzazione di talune attività (trattamenti), non perderà la responsabilità relativa all'utilizzo dei dati personali oggetto di quell'appalto.

Anche ciò che farà l'outsourcer farà parte della responsabilità del titolare, in quanto, è in capo al Titolare che resta il potere decisionale sulle finalità e modalità del trattamento dei dati.

C'è una sorta di bilanciamento tra i poteri attribuiti al Titolare e le responsabilità cui deve farsi carico.


Differenze tra i Titolari



Considerate le ampie definizioni di “trattamento” e di “dati personali” nessuno, di fatto, può ritenersi estraneo alla normativa che tutela i dati personali.

Tuttavia, è ovvio che l’impatto derivante dall’adozione di queste prescrizioni è anche legato alla tipologia di Titolare preso in esame. Ad esempio, un’azienda siderurgica subisce un impatto inferiore di un fornitore di servizi di contenuto in rete. Allo stesso modo, una grande azienda facente parte, semmai, di un gruppo internazionale dovrà affrontare questi temi con maggiore dedizione rispetto ad una piccola azienda locale, e così via.


2. Cos'è un trattamento



IMPERIALI 2007

Anche la definizione di trattamento fornita dal Codice Privacy ha un raggio di azione molto ampio. L'elaborazione dei dati personali a computer è certamente un "trattamento", ma lo è pure la loro semplice visualizzazione a video, la loro consultazione, la registrazione degli stessi su disco o su carta, nonché la loro trasmissione. In sostanza non esiste una lista di operazioni tassativa per inquadrare un trattamento di dati personali. In realtà, può sostenersi che qualsiasi operazione o complesso di operazioni sui dati personali crea un "trattamento".


Differenze tra i trattamenti



IMPERIALI 2007

L'impatto del piano aziendale di attuazione alle prescrizioni di legge, varia anche in relazione alle tipologie di trattamenti effettuati ed alle relative modalità di realizzazione. Ad esempio, una raccolta di dati personali a fini di profilazione dei clienti presenta valenze più delicate della gestione di un archivio per esclusive finalità di postalizzazione. Analogamente, un trattamento di dati effettuato tramite pc connessi in rete richiede maggiori cautele rispetto ad un trattamento "cartaceo". Quanto detto, rende evidente la necessità di censire in maniera dettagliata le operazioni di trattamento e le tipologie di dati trattati in azienda.

3. Cos'è un dato personale



L'elemento che trasforma un'informazione in dato personale è la sua capacità di identificare un soggetto (fisico o giuridico). A tal proposito il Codice privacy definisce il dato personale come un'informazione relativa a persona fisica o giuridica identificata o identificabile, anche indirettamente.


Il nominativo Mario Rossi è certamente un dato personale.

Ma lo è anche la denominazione sociale Fiat SpA.

La foto di un individuo o un MMS che ritrae alcune persone, sono anch'essi dati personali.


Come lo sono i codici identificativi o eventuali messaggi vocali registrati.

In effetti, quasi tutte le informazioni utilizzate in azienda sono dati personali.



L'informazione che Mario Rossi appartiene ad un determinato credo religioso oppure sia iscritto ad un partito politico è considerata dal legislatore maggiormente delicata rispetto al solo nominativo Mario Rossi o al suo numero telefonico. I dati personali considerati più delicati – detti “sensibili” o “giudiziari” – sono specificati nella legge e ricevono una maggiore tutela. Spetta all'azienda titolare del trattamento, individuare queste circostanze ed adeguarsi alle prescrizioni più rigorose. L'operazione può nascondere difficoltà organizzative.

I dati giudiziari



IMPERIALI 2007

Altri dati delicati sono quelli relativi al casellario giudiziale oppure le informazioni sul fatto che un soggetto sia indagato o sia stato imputato di qualche reato. Invece, il fatto che Mario Rossi abbia avuto pignorato il V dello stipendio non rientra fra i dati cosiddetti giudiziari, anche se si tratta di un'informazione che va trattata con cautela.



La protezione delle informazioni personali: Diritti tutelati, ruoli, adempimenti. La tutela.

Evoluzione delle regole

Contesto socio-economico

Esigenza di una corretta gestione delle informazioni

Evoluzione delle regole

- Ciò che all'inizio degli anni '90 poteva apparire "fantapolitica",
- è divenuta cronaca dei nostri giorni
- evidenziando l'esigenza di nuove regole



IMPERIALI 2007

Negli ultimi anni si sono verificate importanti vicende in campo economico, finanziario ed in quello della sicurezza pubblica, a livello anche internazionale. Questi avvenimenti hanno reso necessaria l'adozione di un nuovo sistema di regole.

Tangentopoli ed i fenomeni di corruzione

- Hanno richiesto l'introduzione di
 - Apposita normativa: D.lg.231/2001
 - Precisi modelli organizzativi
 - Sistemi di controllo interni



Tangentopoli ed il fenomeno della corruzione pubblica in generale, ha richiesto l'intervento del legislatore che, per la prima volta, ha riconosciuto un'importante responsabilità a carico dell'impresa in relazione a vicende di corruzione (introdotta dal dlgs 231/2001). Per evitare questa grave esposizione, l'azienda deve munirsi, per legge, di un particolare modello organizzativo di controllo.

I casi “Cirio”, “Argentina Bond”, “Parmalat”

- Hanno sollecitato

- Maggiori controlli di legittimità, indipendenti

- Maggiore informazione verso il mercato




IMPERIALI 2007

I noti crack finanziari che hanno coinvolto pesantemente il mondo dei consumatori hanno messo in evidenza la necessità di controlli efficienti da parte delle istituzioni preposte, come la Banca d'Italia e la Borsa. Si sente la necessità di realizzare un nuovo sistema basato sulla chiarezza e verità, una trasparenza generalizzata, anche nel settore bancario.

Il terrorismo e la criminalità informatica

- Hanno reso ineludibili politiche di analisi e di corretta gestione delle informazioni



IMPERIALI 2007


Le tristi e raccapriccianti notizie dell'espansione del fenomeno terroristico hanno dimostrato come l'opera di contenimento più efficace si fondi su una puntuale attività di "intelligence": vale a dire raccolta ed analisi scrupolosa delle informazioni rilevanti. Ma la crescente mole di dati trattati richiede, a maggior ragione, un sistema di corretta gestione delle informazioni. Le norme a della riservatezza, contribuiscono in maniera determinante a far convergere esigenze apparentemente contrapposte come Privacy e Sicurezza.



La protezione delle
informazioni personali:
Diritti tutelati, ruoli,
adempimenti. La tutela.

I quattro “Pilastri Privacy”

La legge a tutela dei dati garantisce la liceità dell'agire dell'impresa



- Questi 4 presupposti ritenuti regole essenziali per le aziende moderne
- sono le medesime "pietre d'angolo"
- per la costruzione del sistema per la tutela dei dati personali


IMPERIALI 2007

A ben vedere questi 4 fondamentali della società moderna (trasparenza, controllo, modelli organizzativi e sicurezza delle informazioni) sono anche i pilastri su cui si fonda la disciplina a tutela dei dati personali. Di conseguenza, le regole privacy non solo servono per creare un efficiente sistema di gestione delle informazioni aziendali a difesa dei diritti individuali, ma – allo stesso tempo – permettono all'azienda di avvalersi di un impianto che le consente di reagire alle emergenze di oggi.



La protezione delle informazioni personali: Diritti tutelati, ruoli, adempimenti. La tutela.

1. Trasparenza




Innanzitutto, le regole si applicano sia al settore privato che a quello pubblico, anche se con alcune differenze.

A fini di trasparenza, il legislatore ha imposto al titolare del trattamento di informare l'interessato ogni volta che raccoglie dati personali che lo riguardano. Contemporaneamente e sulla base di questa informativa, il titolare chiede all'interessato il suo consenso all'uso dei dati. In questa chiave di trasparenza pubblica, lo stesso titolare, in determinati casi previsti dalla legge, deve inviare una notifica al Garante in cui specifica le caratteristiche del proprio trattamento.



1. Trasparenza: l'informativa




L'informativa non è a testo libero. Essa deve affrontare gli argomenti che sono stabiliti nella legge e che sono sintetizzati nella diapositiva. È la legge stessa a definire il contenuto dell'informativa, strutturandolo in 6 capitoli di un indice ideale. L'informativa, rappresenta l'adempimento base per il trattamento di dati personali, pertanto è necessario che sia sempre aggiornata e fedele alla realtà, altrimenti l'obiettivo della trasparenza non potrà essere raggiunto. Il Garante privacy ha più volte affermato che l'informativa va resa in modo chiaro e comunicativo, in altre parole non solo trasferire informazioni, ma farlo nel modo più efficace possibile. Per il mancato rilascio dell'informativa, o ad una o più categorie di interessati, o più semplicemente per l'omissione dei contenuti richiesti dal codice privacy, è stabilita una sanzione pecuniaria che può arrivare, nei casi più gravi, a 30.000 euro.

1. Trasparenza: requisiti del consenso



In linea di principio, salvo specifici casi di esonero, il trattamento di dati da parte di privati o di enti pubblici economici può avvenire solo in presenza del consenso dell'interessato. L'art. 23 del codice privacy determina anche particolari aspetti circa le caratteristiche del consenso e le modalità per il suo rilascio. Il consenso deve essere espresso, ossia esplicito e manifestato in maniera non equivoca. In aggiunta al consenso scritto il Codice Privacy prevede la possibilità che l'interessato rilasci un consenso orale, ma in questo caso il Titolare è tenuto ad annotarne per iscritto il rilascio. Come secondo requisito, è richiesto che il consenso sia specifico, ciò in quanto l'interessato deve essere messo in condizione di poter scegliere quali dei suoi dati siano trattati, in che modo e per quali finalità. Mario Rossi, ad esempio, dovrà essere libero di poter decidere di essere contattato dal suo fornitore solo telefonicamente, escludendo il consenso per messaggi pubblicitari al proprio indirizzo e-mail. Ulteriori requisiti del consenso sono la preventiva informazione e la libertà nel rilascio. In altre parole, l'interessato potrà esprimere il suo valido consenso solo a seguito di una completa informativa da parte del titolare del trattamento, ed allo stesso tempo eventuali condizionamenti diretti o indiretti nei confronti dell'interessato non sono ammessi.

1. Trasparenza: disciplina del consenso



IMPERIALI 2007

Approfondendo il dettaglio della norma, emerge un particolare regime relativamente al consenso privacy, ci sono infatti oltre i principi generali, diversi casi specifici.


Nel caso di trattamenti di dati comuni, il consenso potrà essere prestato anche in forma orale (ma documentato per iscritto), inoltre il Codice Privacy individua, per alcuni casi, una possibilità di esonero dall'obbligo di richiesta del consenso, ciò in considerazione della finalità del trattamento di dati (esecuzione di un contratto, adempimento ad obblighi di legge, ecc.), quando Mario Rossi vuole soggiornare in un Hotel, ha il diritto di essere informato sulle modalità e finalità di trattamento dei suoi dati, ma non può negare il proprio consenso alla comunicazione dei suoi dati alla Polizia, salvo rinunciare al suo soggiorno!

Un regime particolarmente rigido e invece riservato ai dati sensibili, infatti in questo caso il consenso deve essere sempre prestato in forma scritta dall'interessato e non sono previste possibilità di esonero o casi di equipollenza.



1. Trasparenza: notificazione al Garante

(artt. 37 ss TU)




IMPERIALI 2007

Con il Codice Privacy il legislatore ha introdotto importanti innovazioni in tema di notificazione. Infatti, diversamente dalle origini a tutti note, oggi la notificazione al Garante è dovuta solo in 5 limitati casi ed il Garante si è visto riconosciuto il potere di modificare queste eventualità, con propri provvedimenti. Le modalità per la notificazione sono definite dall'art. 38 del Codice Privacy, il quale stabilisce come unica modalità di invio, la trasmissione telematica e l'apposizione di sottoscrizione digitale. L'omissione della notificazione, così come il ritardo o l'incompletezza della stessa, sono punite dall'art. 163 del Codice Privacy con sanzione amministrativa da diecimila a sessantamila euro.



La protezione delle
informazioni personali:
Diritti tutelati, ruoli,
adempimenti. La tutela.

2. Controllo



L'uso di dati personali è soggetto a controllo, in qualsiasi momento del trattamento, da parte dell'interessato, cioè del soggetto al quale si riferiscono i dati personali, al quale l'art. 7 del Codice Privacy riconosce una serie di diritti da esercitare nei confronti del Titolare del trattamento.

Anche il Garante può controllare i trattamenti del titolare mediante ispezioni effettuate di propria iniziativa o a fronte di specifiche segnalazioni.

2. Controllo: modalita' della richiesta



- Richiesta via fax, e-mail, posta
- Rivolta al titolare, al responsabile o anche ad un incaricato
- Risposta entro 15 giorni,
 - massimo 30 giorni



IMPERIALI 2007

Mario Rossi, in qualsiasi momento può richiedere al Titolare del trattamento:

- 1) Se tratta o meno suoi dati personali;
- 2) Come ha ottenuto tali dati;
- 3) Quali sono le modalità e le finalità del trattamento;

Inoltre ha diritto di richiedere ed ottenere l'aggiornamento, la rettifica sempre, e la cancellazione o il blocco dei dati in determinati casi.

La richiesta può essere formulata anche verbalmente – ovvero inoltrata per posta raccomandata, ma anche per posta elettronica o a mezzo fax – e venire indirizzata anche ad un semplice incaricato, oltre che al Titolare o ad uno dei Responsabili. Quindi, se sei incaricato considera questa eventualità e verifica quale sia la procedura più corretta per darvi adeguata esecuzione. Ricordati che, per legge, **l'ente** dovrà rispondere entro 15 giorni o, nel caso in cui comunichi per iscritto che vi sono difficoltà, entro complessivi 30 giorni. Vedrai che, alla resa dei conti, non sono molti.



2. Controllo: chi e' il Garante



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



**AUTORITA' AMMINISTRATIVA
INDIPENDENTE DAL
POTERE POLITICO**



CON SEDE A ROMA


IMPERIALI 2007

Il Garante è un'Autorità amministrativa indipendente. Questo significa che non appartiene all'ordine giudiziario, bensì alla Pubblica Amministrazione. Tuttavia, pur appartenendo alla Pubblica Amministrazione, è indipendente dal Governo. L'imparzialità è uno degli elementi caratterizzanti di questo organismo, che è posto dalla legge a presidio della correttezza dei trattamenti. L'Autorità ha sede a Roma, in Piazza Monte Citorio, di fronte alla Camera dei Deputati. Chiunque può recarsi presso gli sportelli dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Autorità e ottenere documentazione esplicativa.


2. Controllo: compiti del Garante




GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



**VIGILANZA SUI
TRATTAMENTI**




**DECISIONE SU
RICORSI**



**CONSULENZA
AL GOVERNO
E AL
PARLAMENTO**

Il Garante ha compiti di vigilanza (che attua sia controllando le notificazioni sia effettuando accertamenti), compiti “da giudice” sui ricorsi presentati dagli interessati che non hanno ottenuto una risposta soddisfacente dall’esercizio dei loro diritti; compiti di consulenza al Governo e al Parlamento per l’adozione di provvedimenti che hanno un impatto privacy.

2. Controllo: poteri del Garante



Per l'esercizio di questi compiti, il Garante è investito di precisi poteri. Può, nei limiti definiti dalla legge, dettare norme applicabili a tutti. Può bloccare dati o vietare trattamenti non conformi a legge. Può effettuare ispezioni e controlli. Può comminare sanzioni pecuniarie.



La protezione delle
informazioni personali:
Diritti tutelati, ruoli,
adempimenti. La tutela.


3. Ruoli e modello organizzativo

3. Ruoli e modello organizzativo




Il modello organizzativo privacy è di tipo gerarchico a tre livelli. A riporto del titolare del trattamento vi sono i responsabili che svolgono una funzione manageriale nel sistema di gestione dei dati personali. Responsabile del trattamento può essere sia un capo funzione sia un'entità terza che effettua operazioni di trattamento per conto del titolare, ad esempio, un outsourcer. Le attività operative sono affidate, dietro istruzioni scritte, agli incaricati del trattamento che sono solo individui. Analizzeremo in seguito queste diverse figure.

3. Ruoli: la sfida organizzativa



Un medico di medicina generale che lavora in proprio, il capo di uno studio legale, un'azienda o un'ente pubblico nel suo complesso, sono tutti titolari di trattamento dei dati personali che, di volta in volta, utilizzano. Qualora la gestione del lavoro lo richieda, il titolare può nominare per iscritto uno o più responsabili del trattamento. Può trattarsi di un capoparea o di un caposettore interno, ma nulla vieta che sia nominata responsabile un'azienda terza o un professionista esterno che effettua attività di trattamento per conto del titolare. Come nel caso di un outsourcer che elabora e stampa cedolini paga per il personale del titolare. A loro volta, i Responsabili ed il titolare in mancanza dei primi, si avvalgono degli incaricati, vale a dire individui preposti per iscritto al compimento di operazioni specifiche sui dati personali, come una raccolta, una elaborazione o registrazione in appositi archivi, una trasmissione ad altre funzioni o all'esterno e così via. Così come visto per i Responsabili, anche gli incaricati possono essere esterni alla struttura dell'ente titolare, come nel caso di una guardia giurata addetta alla reception esterna. La struttura interna, quindi, non esaurisce il modello organizzativo privacy che fa capo al medesimo titolare.

3. Ruoli: il divieto del sub-responsabile



IMPERIALI 2007

Il titolare può nominare uno o più responsabili del trattamento, tuttavia occorre considerare che in realtà aziendali medio-grandi, rende questa “facoltà” un obbligo sostanziale. I responsabili del trattamento possono ricevere specifiche deleghe e istruzioni volte ad ottimizzare il coordinamento tra essi stessi, tuttavia in nessun caso è possibile ai responsabili nominare sub-bresponsabili.



3. Ruoli: compiti ed attività del Responsabile

- Esempio di nomina di Responsabile
 - Ambito del mandato
 - Gestione degli archivi di competenza
 - Distinzione delle misure minime di sicurezza da adottare
 - Individuazione degli incaricati dell'area
 - Formazione
 - Gestione delle richieste dei clienti
 - Trasmissioni all'estero
 - Relazioni con enti terzi

IMPERIALI 2007

In base alla definizione del Codice Privacy, il responsabile è “preposto dal titolare al trattamento di dati personali”, da ciò deriva la centralità del suo ruolo, e la necessità che il suo raggio di azione e i suoi poteri siano ben definiti nel documento di nomina. L’atto, da predisporre in forma scritta,




3. Ruoli: l'Incaricato

- può essere **solo una persona fisica**
- **chi esegue le operazioni** sui dati su istruzioni del Titolare/Responsabile
- **è individuato** dal Titolare oppure dal Responsabile
 - opera sotto la loro diretta responsabilità
- la designazione è considerata una **misura minima di sicurezza** e non dà diritto ad alcuna indennità



La protezione delle
informazioni personali:
Diritti tutelati, ruoli,
adempimenti. La tutela.

4. Sicurezza



Questa legge ha imposto alle aziende per la prima volta un sistema di sicurezza nella gestione delle informazioni. Il sistema si compone di due livelli:

1. Un livello minimo per realizzare una sicurezza elementare indispensabile per tutti.
2. Un secondo livello, da valutarsi caso per caso, al fine di conseguire un sistema di protezione adeguato a ridurre i rischi di sicurezza al minimo.

La diapositiva indica i criteri di valutazione per la determinazione dell'adeguatezza e quali sono i rischi da cui tutelarsi. Come si nota, la tutela contro il rischio di trattamento non consentito o non conforme agli scopi originari e leciti, non rientra nell'ambito tradizionale della sicurezza informatica e costituisce un'assoluta novità.



Bibliografia

- Imperiali, *Il Codice della privacy*, Il Sole 24 ORE, 2005, commenti agli articoli 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 23, 24, 28, 29, 30, 37, 38.